



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2023, per la disciplina del lavoro agile del personale dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 32 e 33, rispettivamente, dei decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e n. 121, prevedono che il lavoro agile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali sia disciplinato con decreto a firma del Ministro dell'Interno.

All'esito del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative, è stato adottato il decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2023 (All.1), con il quale sono state regolamentate dalla medesima data, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile del personale dei ruoli tecnico - professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Di seguito vengono evidenziati, in sintesi, gli articoli di maggiore interesse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Articolo 4-Destinatari

Il lavoro agile è svolto **esclusivamente** dal **personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e non direttivo**, entrambi dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **che non siano inseriti, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso.**

Destinatari del decreto sono, quindi, il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici, sanitari e ginnico-sportivi, del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici e sanitari e del ruolo degli operatori ed assistenti. A tale personale è equiparato il personale proveniente da altre amministrazioni in servizio presso le strutture del Corpo, il personale in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto.

Articolo 5-Ambito oggettivo di applicazione

La prestazione lavorativa può essere eseguita in modalità di lavoro agile quando sussistono le seguenti **condizioni**: **a)** è possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al personale, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro, **b)** lo svolgimento della prestazione in modalità agile non pregiudica in alcun modo l'espletamento dei servizi di istituto e la fruizione dei servizi erogati all'utenza, **c)** è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, **d)** lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato, **e)** il dipendente gode di autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati, **f)** è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Articolo 6-Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Il dipendente autorizzato allo svolgimento del lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro per un **massimo di 8 giorni al mese**. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo d'orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento degli accordi sindacali integrativi del personale del Corpo. Il dirigente organizza in modo flessibile l'attività dell'ufficio cui è preposto lasciando invariati i servizi all'utenza. **Il lavoro agile potrà essere programmato con flessibilità mediante la rotazione del personale su base settimanale, mensile o plurimensile**, anche modulandolo sulla base di contingenze relative ai propri dipendenti e **fermo restando il limite massimo di 24 giorni** di lavoro agile per ciascun dipendente su base trimestrale. In ogni caso, è garantita, nell'arco temporale del trimestre, la prevalenza per ciascun dipendente del lavoro in presenza rispetto a quello prestato in modalità agile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Articolo 7-Strumenti del lavoro agile

Gli strumenti di lavoro agile sono costituiti da apparecchiature e da programmi informatici, che consentono l'attività di lavoro e sono messi a disposizione, anche temporaneamente, dall'Amministrazione o, se funzionalmente idonei, sono di proprietà del dipendente.

Articolo 8-Procedura di accesso al lavoro agile

L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria. È prevista la predisposizione di un **accordo individuale la cui durata può arrivare sino ad un massimo di un anno**. Le parti possono convenire che gli accordi di durata inferiore a dodici mesi vengano prorogati fino al raggiungimento di un anno.

Tale accordo dovrà essere redatto utilizzando lo **schema** allegato (All.2), che verrà reso disponibile in formato editabile sulla *intranet* dipartimentale, al quale sono acclusi il **documento concernente le specifiche tecniche di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software** (All.3) e l'**informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017** (All.4).

Articolo 9-Fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione.

L'accordo individuale indica: a) la **contattabilità** del lavoratore telefonicamente o via e-mail o con altre modalità simili, la quale **non potrà essere superiore alle 6 ore giornaliere** e può avvenire in fasce orarie anche discontinue, indicate nell'accordo individuale, b) il **diritto alla disconnessione**, che comprende un periodo **non inferiore a 12 ore di riposo consecutivo** e il periodo di lavoro notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo. Durante la disconnessione il lavoratore non espleta alcuna prestazione lavorativa, c) nelle fasce di contattabilità il lavoratore può chiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la **fruizione dei permessi orari** previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.

Articolo 10-Lavoratori fragili

Ai lavoratori riconosciuti fragili, il lavoro agile si applica con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La materia è oggi disciplinata dall'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare, ai sensi della predetta norma, sono riconosciuti fragili i dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 e **che fino al 30 settembre p.v.**, il datore di lavoro assicura per essi lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione ad una mansione diversa compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Articolo 11-Trattamento economico e giuridico

L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è equiparata a quella resa in presenza anche ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. Nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e **non sono configurabili prestazioni straordinarie**, notturne o festive. Del pari, il dipendente **non ha diritto all'erogazione del buono pasto**.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione all'INAIL degli accordi in questione, sono in corso approfondimenti all'esito dei quali saranno fornite ulteriori indicazioni.

In relazione a quanto sopra, i Sig.ri Dirigenti vorranno provvedere alla sottoscrizione dei nuovi accordi individuali, utilizzando il modello di cui all'allegato 2).

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché la presente circolare venga diffusa in tutte le sedi di servizio e tra tutto il personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Volpe



LUCIA VOLPE
22.09.2023
15:54:43
GMT+01:00

DIRETTORE PALAZZO